

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Utilizzo delle perdite fiscali in caso di trasformazione regressiva

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

Operazioni straordinarie dopo la riforma

Commento al D.Lgs. 13.12.2024, n. 192

Scopri di più

L'[articolo 170, Tuir](#), fornisce **regole specifiche sulla riportabilità delle perdite fiscali** maturate da una società **prima della sua trasformazione**. Questo tema assume particolare rilevanza nel caso di **trasformazioni omogenee regressive**, ovvero il passaggio da una **società di capitali a una società di persone**. In tali casi, si verifica un **cambiamento significativo nel regime fiscale**: si passa dalla **tassazione diretta sul reddito della società** a un sistema di imputazione del **reddito direttamente ai soci**. La questione centrale riguarda il **destino delle perdite fiscali accumulate dalla società di capitali** prima della trasformazione.

Su tali riserve, infatti, **la società ha corrisposto l'Ires nella misura del 24%**, ma all'atto della distribuzione ai soci, la **società deve operare una ritenuta a titolo d'imposta del 26% in presenza di soci persone fisiche**. Il tema della gestione delle perdite fiscali maturate dalla società di capitali prima della trasformazione in società di persone è stato **oggetto di pronunce** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Un primo orientamento risale al 1994, quando la Direzione Regionale delle Entrate (DRE) del Veneto stabilì che, in caso di **trasformazione regressiva**, le **perdite fiscali maturate dalla società di capitali non potevano essere riportate**. Tale posizione comportava la **perdita definitiva delle perdite pregresse**, una conseguenza considerata penalizzante e criticata dalla dottrina, in quanto **l'operazione di trasformazione sul piano civilistico non determina l'estinzione del soggetto** e la nascita di un altro, ma è semplicemente un mutamento del tipo di società.

Successivamente, con la [risoluzione n. 60/E/2005](#), l'Agenzia delle entrate ha modificato radicalmente il proprio approccio. Questo nuovo orientamento consente alle società trasformate di **riportare le perdite maturate prima della trasformazione per compensare i redditi generati successivamente all'operazione**. La risoluzione equipara **gli effetti fiscali della trasformazione regressiva a quelli derivanti dall'opzione per la trasparenza fiscale** prevista dagli [articoli 115 e 116, Tuir](#).

L'Agenzia delle entrate ha fondato il proprio ragionamento su **tre punti principali**:

- **perdita della soggettività passiva Ires:** sia la trasformazione regressiva che l'opzione per la trasparenza fiscale comportano la perdita della soggettività passiva ai fini Ires, seppur con modalità differenti (definitiva nel caso della trasformazione; temporanea nel caso dell'opzione);
- **conservazione delle perdite:** le disposizioni sulla trasparenza fiscale permettono il **mantenimento del diritto al riporto delle perdite maturate quando la società aveva personalità giuridica;**
- **assenza di motivazioni contrarie:** **non vi sono ragioni** logiche o sistematiche **per negare la conservazione delle perdite** realizzate da una società di capitali prima della trasformazione.

In sostanza, l'Agenzia ha stabilito che le **perdite maturate dalla società di capitali** possono essere **utilizzate dalla società trasformata per abbattere il proprio reddito imponibile, senza imputarle direttamente ai soci.**

Per completezza, si ricorda che **le perdite pregresse possono essere utilizzate nel rispetto delle norme previste per le società di capitali**, come stabilito dall'[articolo 84, Tuir](#), secondo cui le perdite possono essere utilizzate **per abbattere fino all'80% del reddito imponibile dei periodi d'imposta successivi**, ad eccezione di quelle generate nei primi tre esercizi dalla costituzione, che possono **essere utilizzate integralmente (100%)** per ridurre il reddito complessivo dei periodi successivi.

Non vi sono limiti temporali per il riporto delle perdite fiscali. Per garantire la tracciabilità delle perdite pregresse, **il quadro RS del modello Unico SP richiede una distinzione tra perdite utilizzabili fino all'80% del reddito imponibile e perdite dei primi tre esercizi utilizzabili fino al 100%.**